

Causa riunente: n. XXX/2023 R.G. lav.

Cause riunite: n. XXX/2023, 834/2023
R.G. lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXX XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXX/2023 RG Lav.** promossa da:

- 1) **XXXXXXXX XXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX,**
- 2) **XXXXXXXX XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX,**
- 3) **XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX,**

tutti rappresentati e difesi come da mandato in atti dagli avv.ti NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO GANCI, DENIS ROSA e MARIA MANISCALCO ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima con studio professionale in Vicenza alla Contrada dei Torretti n. 12.

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - C.F.:
80185250588,

resistente/contumace

conclusioni : *come precisate all'udienza del 3 novembre 2023.*

Oggetto : *Altre ipotesi.*

motivazione

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, del *bonus*-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con riferimento agli anni scolastici nei quali gli stessi hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del convenuto Ministero.

La domanda dei ricorrenti è, come già in innumerevoli occasioni motivato dall'odierno giudicante, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, fondata.



Devono innanzitutto essere qui richiamate le precedenti pronunce emesse da questo giudicante – si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti (a firma dello scrivente) di cui alle controversie nn. 556/22, 603/22, 614/22, 643/22, 971/22 e 1125/22 R.G. Lav., già noti al difensore della ricorrente ed al Ministero, in quanto parte nei relativi giudizi - dovendo i principi in esse affermati essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis cpc; pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

1) *La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero sino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

2) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.*

3) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*

4) *L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero sino, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della*



Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.

Per quanto attiene, invece, alle situazioni non analizzate dalla pronuncia della S.C. (e, dunque, il conferimento di supplenze temporanee) ritiene l’odierno giudice, in tal modo mutando il proprio precedente orientamento che riteneva sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa per 150 giorni, di dovere riconoscere la spettanza del detto *bonus* al supplente che abbia collezionato nel corso dell’anno scolastico per il quale richiede la corresponsione del beneficio carta docente almeno 180 giorni di servizio.

Ed infatti ritiene la Corte di Cassazione come il bonus per cui è causa possa essere riconosciuto all’insegnante supplente che abbia svolto attività per un periodo rilevante nell’arco dell’anno scolastico individuandolo quantomeno nel lavoratore al quale, ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 124/1999, sia stata conferita supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero quella tipologia di supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.

È dunque sufficiente, ai fini della integrazione del requisito della didattica “annuale”, questa essendo elemento fondamentale al fine di individuare il lavoratore comparabile, che il docente precario assegnatario di più supplenze temporanee (art. 4, co. 3 L. 124/1999) presti servizio per almeno 180 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico.

Risulterebbe quindi irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni). A ciò osta il disposto dell’art. 3 Cost., che impone di trattare allo stesso modo situazioni sostanzialmente identiche.

Occorre pertanto concludere che il *bonus* spetti (in misura piena) anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee, prestino servizio



per un periodo minimo di 180 giorni. Dovendosi qui precisare, con riferimento ai supplenti temporanei, come il diritto per cui si discute possa essere fatto valere dalla data di stipulazione del contratto di lavoro a termine che ha consentito il superamento del 180° giorno (ciò sia ai fini della decorrenza degli accessori del credito – interessi o rivalutazione – sia del *dies ad quem* della prescrizione).

Ciò si pone anche in coerenza con la previsione della fruizione del bonus anche nei 24 mesi successivi.

A tali principi il Ministero si dovrà attenere all'atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dai ricorrenti, come risulta dalle seguenti tabelle riepilogative.

1) **XXXXXX XXXXX - € 2.000,00**

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2019/20	25/10/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	12/10/2020	31/08/2021	Supplenza annuale
2021/22	20/09/2021	31/08/2022	Supplenza annuale
2022/23	14/09/2022 14/12/2022	04/12/2022 10/06/2023	Duplici supplenze brevi e saltuarie che superano i 180 giorni

2) **XXXX ARIANNA - € 1.500,00**

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2020/21	21/10/2020	05/06/2021	Supplenza breve e saltuaria
2021/22	20/09/2021	11/12/2021	plurime supplenze brevi e saltuarie che superano i 180 giorni
	13/12/2021	18/12/2021	
	20/12/2021	23/12/2021	
	10/01/2022	26/02/2022	
	03/03/2022	13/04/2022	
	20/04/2022	30/04/2022	
2022/23	02/05/2022	08/06/2022	
2022/23	23/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

3) **XXXXXXXXXXXXX - € 2.500,00**



AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	17/09/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2019/20	07/09/2019	31/08/2020	Supplenza annuale
2020/21	14/09/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2021/22	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	01/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore di ciascun ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma a ciascuno spettante con maggiorazione, come prevede la Suprema Corte di Cassazione in conseguenza dell'affermata natura pecuniaria del credito, di interessi o rivalutazione monetaria; somma di cui ciascun ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

La soccombenza impone la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Condanna il Ministero resistente a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta delle seguenti somme, da



spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa,

1) XXXXX XXXX	€ 2.000,00
2) XXXXX XXXXX	€ 1.500,00
3) XXXXX XXXXXX	€ 2.500,00

Con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.800,00, oltre ad € 147,00 per spese (sommatoria di tutti i c.u. versati dai ricorrenti), con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Vicenza, 3 novembre 2023.

Il Giudice
dott. XXX XXXX

